

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 novembre 2013, n. 199

**D.lgs. n. 152/2006 e smi – Metanodotto di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”)-DP 75 Bar - Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017. Ulteriori determinazioni inerenti alla “Verifica di Ottemperanza” della prescrizione n. A.11). Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla Piazza Santa Barbara n. 7.**

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché  
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA-Vinca**

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d'intesa con il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio acquisito dalla Commissione Tutela Alberi Monumentali di cui alla L.r. 14/2007 e smi in seno alla stessa Sezione, ha adottato il seguente provvedimento.

**VISTI:**

- la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”;
- gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;
- l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione*”;
- la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

**VISTI ALTRESI’:**

- il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia Ambientale*” e, segnatamente gli artt. 28 e 29 inerenti al “*Monitoraggio*” ed ai “*Controlli e sanzioni*”;
- il D.M. n. 308/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”.

**PREMESSO CHE:**

- con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (d’ora in avanti MATTM) decretava la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione del “*Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti*” che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di

*Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1";*

- l'art.1 del citato D.M. recante il "Quadro Prescrittivo" indicava, differenziandole in due sezioni, 39 prescrizioni alla cui ottemperanza subordinava l'efficacia del medesimo decreto;
- il successivo art. 2 recante le "Verifiche di Ottemperanza", individuava l'Autorità Competente preposta all'attività di monitoraggio di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017 (denominandola "Ente istruttore") per ciascuna verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto precedente e indicava la Regione Puglia quale Ente istruttore per 10 delle 39 prescrizioni complessivamente apposte.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. AOO\_089/12560 del 28/12/2017, SNAM RETE GAS (d'ora in avanti SRG) inoltra la documentazione tecnica per la Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13), A.14), A.15) che veniva caricata sul Portale Ambientale istituzionale regionale;
- ad onta della nota prot. n. 513 del 17/01/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del successivo riscontro del MATTM avente prot. n. 1988 del 29/01/2018 (entrambe agli atti d'ufficio) ai cui contenuti si rinvia, la Regione provvedeva all'istruttoria della prescrizione in argomento poi culminata nel provvedimento dirigenziale n. 36 del 02/03/2018 - regolarmente trasmesso a tutti gli Enti con altra nota prot. n. 2174 in pari data - recante declaratoria di non ottemperanza della medesima prescrizione: in particolare detto provvedimento assegnava alla società proponente un termine di 30 giorni - decorrenti dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso - al fine di superare le criticità rilevate ed emerse nel corso dell'istruttoria. Tale contributo è stato reso dalla Commissione Tecnica Alberi Monumentali ex L.R. 14/07 e smi con nota prot. n. 1952 del 26/02/2018 (di cui alla seduta svoltasi in data **19/02/2018**) in riscontro alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 1172 del 02/02/2018 che individuava quest'ultima quale organo preposto allo svolgimento dell'istruttoria;
- a valle di detto provvedimento e dopo le integrazioni trasmesse dalla società con altra nota di SRG prot. n. INGCOS/TAPUG/679/MAR del 30/05/2018, con ulteriore D.D. n. 137 del 10/08/2018 - trasmessa in pari data con nota prot. n. 8971/2018 - è stata nuovamente decretata la non ottemperanza della stessa prescrizione a seguito del nuovo parere reso dalla Commissione Tutela Alberi Monumentali in data **03/07/2018**;
- in *medio tempore*, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto emesso in data 21/05/2018, rilasciava il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-*quinquies* del DPR n. 327/2001 e smi;
- la SRG ha dunque trasmesso nuove ed ulteriori integrazioni con sua nota prot. n. INGCOS/TAPUG/1286/MAR del 20/09/2018 e la citata Commissione Tutela Alberi Monumentali si è all'uopo riunita in data **29/10/2018** ai fini della valutazione delle ultime integrazioni trasmesse dalla società proponente per la verifica dell'ottemperanza della prescrizione in argomento.

#### **RILEVATO ANCORA CHE:**

- la prescrizione n. A.11) del D.M. n. 249/2017 così integralmente dispone:

*"Preso atto della modalità prevista dalla Società Proponente per la salvaguardia con espianto trasporto e reimpianto di tutti gli ulivi presenti all'interno della pista di lavoro, e delle misure di mitigazione adottate per la salvaguardia anche della vegetazione e degli habitat naturali esistenti, che portano ad escludere interferenze con esemplari arborei adulti e specie tipiche del paesaggio ed autoctone, la progettazione esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto originario proposto e integrazioni presentate nel corso della presente istruttoria, ovvero: per la gestione delle interferenze con gli ulivi si dovrà comunque fare riferimento:*

- *alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013 n. 1417 che aggiorna l'elenco, provvisorio, non definitivo degli ulivi monumentali di cui all'art. 5 (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali)*

- della L.R. 14/2007 così come integrata dalla L.R. n. 12 dell'11 aprile 2013;
- alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2013, n. 1576 che approva le linee guida relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto degli ulivi monumentali quali indirizzo per la corretta applicazione delle procedure agronomiche previste a seguito dell'applicazione degli artt. 11 e 13 della L.R. 14/2007, laddove si sia in presenza di ulivi che presentano carattere di monumentalità (Art. 2 della L.R. 14/2007), anche se non ancora inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali.

A tale riguardo si precisa che:

- la pista di lavoro in corrispondenza degli uliveti dovrà essere dimensionata così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA, ovvero ridotta a 24 metri con allargamenti a 32 m per 50 metri di lunghezza ogni 100 m di percorrenza al fine di ridurre al minimo indispensabile il numero delle piante di ulivo da espiantare;
- tutte le aree di messa a dimora e conservazione temporanee degli ulivi espantati durante le attività di cantiere dovranno essere collocate in aree utilizzate a seminativi, limitrofe alla pista di lavoro, così come dichiarato dalla Società proponente in sede di Integrazioni al SIA;
- le aree di ricollocazione finale all'interno della pista di lavoro, dovranno corrispondere agli stessi siti di espianto al fine di mantenere i medesimi sestri d'impianto attuali, così come dichiarato dalla Società proponente in sede di Integrazioni al SIA;
- per le operazioni di espianto/reimpianto con garanzia di attecchimento, la Società Proponente si dovrà attenere alle prescrizioni contenute nell'Allegato A della L.R. 4/06/2007 n. 14 in analogia al trattamento degli ulivi monumentali. Tutto quanto dichiarato formalmente dalla Società Proponente in riscontro al punto n. 11 della richiesta di integrazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio viene reso prescrittivo;
- per la salvaguardia delle aree e degli habitat naturali presenti lungo il tracciato del metanodotto in progetto dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione ambientale (tra cui, opere trenchless, preservazione del suolo agrario, raccolta di fiorume, collocazione delle piazzole e delle aree di deposito in ambiti a seminativo), così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA".

**CONSIDERATO** che nella seduta del 29 ottobre 2018 la Commissione Tutela Alberi Monumentali si riuniva e rendeva il proprio contributo istruttorio ai fini dell'ottemperanza della prescrizione in argomento (il cui verbale è agli atti d'ufficio), del quale di seguito si riporta un estratto:

*"Con nota prot. n. INGCOS/TAPUG/1298/MAR del 28/09/2018, acquisita al prot. n. AOO\_089/10427 del 01/10/2018, la società SNAM ha trasmesso ulteriore documentazione in riscontro ai rilievi evidenziati nella seduta del 03/07/2018, nella quale si era determinata favorevolmente l'ottemperanza di 3 su 5 punti costituenti la prescrizione A.11) del D.M. n. 249/2017. Tale documentazione quindi si focalizza sui soli due punti della prescrizione non ottemperati, ossia il 1° e il 5° punto. In particolare:*

1. relativamente al primo punto ossia "la pista di lavoro in corrispondenza degli uliveti è ridotta a 24 metri con allargamenti a 32 m per 50 metri di lunghezza ogni 1000 m di percorrenza", la Commissione ha valutato quanto ulteriormente esposto nella relazione denominata "RE-COT-011" e trasmessa, tenendo conto di quanto presente sia nello SIA che nel relativo documento integrativo per le parti citate nonché nei pareri resi dal CTVIA Ministeriale e, pertanto, ha preso atto che:
  - a) gli allargamenti oltre i 32 metri previsti ed indicati nelle planimetrie PL-ULI-001/002/003 con le etichette da A1 ad A30 sono "necessari per la realizzazione degli attraversamenti di infrastrutture (strade, canali, ecc.) e dei microtunnel così come autorizzati nel Decreto di VIA", nonché a seguito dell'adozione della tecnologia di scavo trenchless con microtunnel per l'ottemperanza della prescrizione A1a dello stesso decreto (A3, A4 e A5), per l'attraversamento del prato-pascolo tutelato dal PPTR (A6 e A11) e "per realizzare l'attraversamento a cielo aperto del canale Cillarese alle profondità di posa richieste dalla prescrizione A5 del Decreto

VIA" (A30). La Commissione quindi prende altresì atto che trattasi di "aree necessarie per superare l'interferenza con infrastrutture quali strade, canali o con ambiti tutelati ... riportate ed autorizzate nella Valutazione di Impatto Ambientale" e comprese nel progetto definitivo approvato con il Decreto di Autorizzazione Unica ex DPR 327/01 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in data 21.05.2018 con il quale è stata anche autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera nonché dichiarata la pubblica utilità;

- b) gli ulteriori ampliamenti della pista di lavoro indicati nelle planimetrie PL-ULI-001/002/003 con le etichette da B1 ad B13 e riportati nella tab. 5 della relazione RE-COT-011 sono "necessari al fine di garantire l'operabilità e la sicurezza durante la costruzione dell'opera". In particolare la società evidenzia che solo n. 5 di questi mantengono l'allargamento a 32 m oltre 50 m o sono collocati ad una distanza dal precedente inferiore a 1.000 m (B1, B5, B6, B8 e B9) e, pertanto, al fine di ottemperare alla prescrizione A11), propone di riportare l'allargamento a 50 m (rif. B1 e B6) ovvero di non realizzare l'allargamento (rif. B5, B8, B9), consentendo la salvaguardia di n. 4 piante di ulivo (n. 2 giovani e n. 2 adulti).

Tenuto conto delle delucidazioni fornite e delle modifiche progettuali proposte, che dovranno quindi aggiornare gli elaborati progettuali, **la Commissione ritiene che la condizione sia ottemperata.**

2. relativamente al quinto punto della prescrizione, ossia che "per la salvaguardia delle aree e degli habitat naturali presenti lungo il tracciato del metanodotto in progetto dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione ambientale (tra cui, opere trenchless, preservazione del suolo agrario, raccolta di fiorume, collocazione delle piazzole e delle aree di deposito in ambiti a seminativo), così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di SIA e Integrazioni al SIA", la Commissione aveva già rilevato:

- a) nella seduta del 19/02/2018 che nel documento RE-PRV-001 a pag. 5 e nel documento DL-101 a pag. 39 e ss, ancorché sinteticamente, erano presenti le indicazioni rispettivamente alla "raccolta del fiorume" e alla "preservazione del suolo agrario" quali misure per la salvaguardia degli habitat naturali;
- b) nella seduta del 03/07/2018 che "le opere trenchless (microtunnel) sono posizionate in corrispondenza delle aree e degli habitat naturali cartografati dalle tavole PG-SR-001 "Strumenti di tutela e pianificazione regionale" e che "le aree destinate al deposito temporaneo degli ulivi sono in corrispondenza di aree a seminativo".

Relativamente alla ricadenza di alcune piazzole e aree di deposito in aree tipizzate ad "uliveto" nella tavola PG-US-001 "Uso del suolo" (rif. D2, D3, D6, D8, D16), la società nella relazione RE-COT-011 dichiara che "non sono aree di deposito ma allargamenti necessari per la realizzazione dei microtunnel" e corrispondono agli "Allargamenti per realizzazione attraversamenti e impianti" indicati nelle planimetrie PL-ULI-001/002/003, ed etichettate rispettivamente A9, A10, A12, A13 e A16.

Pertanto **la Commissione**, considerando che le suddette misure di mitigazione ambientale (unitamente agli interventi di rimboschimento ed inerbimento di cui alla RE-PRV-001 e relativi allegati/tavole) consentano la salvaguardia delle aree e degli habitat naturali indicati nella tavola PG-VN-001 denominata "Carta della vegetazione naturale e habitat", **ritiene che la condizione sia ottemperata.**

La Commissione inoltre prende atto dei chiarimenti e delle misure aggiuntive che il proponente riporta nel par. 4 della citata relazione RE-COT-011 in risposta agli "ulteriori rilievi" sollevati dalla Commissione nelle precedenti sedute, reputandole parte integrante del progetto, e, relativamente alla lett. a), rimette agli Enti deputati alla tutela dei beni paesaggistici il rispetto puntuale dei vincoli nazionali anche per le aree interessate dall'occupazione temporanea del cantiere.

Il Comune di Melendugno da ultimo fa presente che gli ulivi presenti nella part. 10 Fg. 26 del medesimo comune, in cui verrà installata l'area impiantistica, non potranno essere reimpiantati nei medesimi punti di

*espianto e che, pertanto, il terzo punto di cui alla prescrizione A.11) sembrerebbe non ottemperabile. A tal riguardo, la Commissione, ha ritenuto di compiere un approfondimento ed ha rilevato che nel parere della CT VIA n. 2263 del 20/12/2016 relativamente a questi ulivi:*

- si riferisce che “tutti gli esemplari espianati saranno generalmente ricollocati all’interno dello stesso comune, nella medesima posizione in cui erano, ad eccezione degli ulivi presenti nel PRT di Melendugno per i quali i circa 220 esemplari verranno reimpiantati il più possibile in prossimità alla loro area di origine laddove il sesto di impianto a maglia più larga ne permetta l’ubicazione” (pag. 38);
- si è ritenuto opportuno “in merito agli ulivi ricadenti nell’area in cui è prevista la realizzazione del terminale di ricezione del gasdotto” richiamare i contenuti del Parere n. 2158 del 09/06/2016 rilasciato a TAP in quanto, a seguito della cessione di TAP a SNAM dell’area, “le piante ... di fatto, sono già state oggetto di valutazione di compatibilità ambientale espressa con il Parere n. 1596 del 29/08/2014 rilasciato da TAP” (pag. 39).

*Ciò considerato, la Commissione osserva inoltre che la prescrizione A.11) al terzo punto del Decreto VIA si riferisce specificatamente alle “aree di ricollocazione finale all’interno della pista di lavoro” ossia ai siti di reimpianto degli ulivi “lungo il corridoio del metanodotto in progetto” (pag. 37 parere CT VIA n. 2263/2016). In conclusione la Commissione ritiene che i siti di reimpianto degli ulivi oggetto dell’osservazione svolta dal citato Comune, non siano oggetto della menzionata prescrizione e pertanto, richiamata l’istruttoria di cui alla seduta del 03/07/2018, ritiene di poter confermare l’ottemperanza del punto 3 della stessa prescrizione.*

*Alla luce delle suesposte considerazioni:*

- a) sulla base della documentazione prodotta dalla SNAM RETE GAS in data 20/12/2017, successivamente integrata e aggiornata il 14/6/2018 ed il 28/09/2018, con la quale sono stati ridimensionati o eliminati alcuni allargamenti della pista di lavoro e fornite ulteriori specifiche relativamente alle misure di mitigazione ambientale;*
- b) tenuto conto dei pareri resi dalla CT VIA nn. 2263 del 20/12/2016 e 2410 del 26/05/2017;*
- c) richiamate le considerazioni preliminari riportate nel verbale del 19/02/2018 che di seguito si riportano:*

*“In via preliminare la Commissione rileva alcune imprecisioni nella formulazione del punto 4 della suddetta prescrizione, ritenendo che il MATTM:*

- per le operazioni di espianto/reimpianto degli esemplari di ulivo volesse alludere alle linee guida di cui all’allegato A della D.G.R. n. 1576 del 03/09/2013 e non della l.r. 14/07, che invece è sprovvista di allegati;
  - non abbia voluto riferirsi al punto n. 11 della richiesta di integrazioni (nota DVA11758 del MATTM datata 22/05/2016) che attiene agli aspetti relativi alla “Qualità dei principali corsi d’acqua” ma piuttosto al punto n. 10 recante “Modalità di salvaguardia degli ulivi”, che così espressamente recita: “Con riferimento a quanto descritto nel Quadro di riferimento progettuale relativamente alle modalità previste di salvaguardia degli ulivi con espianto, conservazione e trapianto, si richiede una descrizione più dettagliata delle varie fasi operative, anche con l’ausilio di eventuale documentazione fotografica, schemi e disegni tecnici.”
- considerato che per “pista di lavoro” si intende “il corridoio del metanodotto in progetto” che esclude quindi l’area in cui è prevista la realizzazione del terminale di ricezione del gasdotto;
  - tenuto conto dell’aggiornamento degli allargamenti così come specificato nella documentazione trasmessa il 29/10/2018, nonché dei chiarimenti/integrazioni assunti dalla società in risposta agli “ulteriori rilievi” sollevati dalla stessa Commissione nelle sedute del 19/02/2018 e del 03/07/2018;

*la Commissione conclude definitivamente che possa dichiararsi **l’ottemperanza dei 5 punti costituenti la prescrizione A.11) del D.M. n. 249/2017**.*

**Tutto ciò premesso e considerato, e visti**

- il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto da SNAM RETE GAS;
- la prescrizione n. A.11) apposta al citato D.M.;
- il parere reso dalla Commissione Tutela Alberi Monumentali in data 29 ottobre 2018 innanzi meglio dettagliato;

**Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. UE n. 2016/679****Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente in intestazione

**DETERMINA**

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di dichiarare** che sussistono le condizioni per dichiarare ottemperata la prescrizione n. A.11) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla scorta di quanto deliberato dalla Commissione Tutela Alberi Monumentali nella seduta del 29 ottobre 2018 (il cui verbale è agli atti d'ufficio) ed il cui stralcio è riportato nel presente atto;
- **di ritenere**, per l'effetto, che le declaratorie di non ottemperanza cristallizzate nei precedenti provvedimenti nn. 36/2018 e 137/2018, siano da ritenersi superate a fronte della ulteriore documentazione trasmessa nelle date del 30/05/2018 e del 20/09/2018, costituenti parte integrante del progetto esecutivo, nonché del nuovo contributo reso dalla Commissione Tutela Alberi Monumentali ed eterointegrato nel presente provvedimento;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTM-DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all'Arpa Puglia, all'ISPRA, all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM RETE GAS, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs.n. 196/2003 e smi e dal Reg. UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;

- b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- d) sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e smi, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **Il funzionario del Dipartimento**

Avv. Giorgia Barbieri

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Via-Vinca**

Dott.ssa Antonietta Riccio